

## **CONVENZIONE**

**Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine al “Supporto tecnico-specialistico per le attività inerenti la promozione della responsabilità sociale di impresa, il funzionamento del Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e le attività connesse in ambito OCSE e G20”.**

## **TRA**

il Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma, via Veneto, 33 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene l'avv. Mario Fiorentino in qualità di Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese – DGPIIPMI, nel seguito denominato MiSE/Ministero

## **E**

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria, 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il Prof. Ernesto Somma rappresentante pro tempore, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione", nel seguito denominata Agenzia/Invitalia,

MiSE/Ministero e Agenzia/Invitalia (nel seguito, singolarmente, anche la Parte e, congiuntamente, anche le Parti)

## **PREMESSO CHE**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”* (GU Serie Generale n.195 del 21-08-2019), entrato in vigore il 5



settembre 2019, e le successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4 rubricato "Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese" stabilisce che:

*comma 1*

suddetta Direzione generale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

lett. c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali;

lett. d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;

lett.f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;

lett. g) attività del Punto di Contatto Nazionale (PCN) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d'impresa;

*comma 2*

presso la Direzione generale opera, tra gli altri:

lett. g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'articolo 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273;

e, nelle note all'art.4, concernenti in particolare l'articolo 39 (Istituzione del Punto di Contatto OCSE) 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN); 2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 reg. prev. n. 79 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 61, con il quale si è proceduto alla adozione dell'atto organizzativo di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 93 e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1, comma 3, e nell'allegato 2 - prima parte, nel prevedere l'articolazione della Direzione



generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese in uffici dirigenziali di livello non generale che assumono la denominazione di «divisione», attribuisce, tra gli altri, i seguenti compiti:

alla *Divisione V - Politiche europee e aiuti di stato*

- partecipazione italiana ai negoziati in ambito OMC e OCSE relativi alla definizione delle tematiche industriali;

e alla *Divisione VI - Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start up innovative. Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale:*

- partecipazione italiana all'OCSE e ad altri organismi internazionali;
- definizione di proposte e valutazioni di politica industriale connesse;
- partecipazione al Comitato investimenti e Comitato industria, innovazione e imprenditoria dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
- gestione e responsabilità del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per la promozione e attuazione delle Linee guida OCSE per le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile;
- politiche e interventi per la responsabilità sociale d'impresa (RSI) e di imprese e diritti umani, nel quadro delle politiche europee e internazionali;
- il Punto di Contatto Nazionale italiano (PCN), istituito ex legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 39, è l'organo creato dal Governo italiano per contribuire ad un'efficace messa in atto delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali;
- il decreto ministeriale 30 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive prevede l'istituzione del PCN presso la ex Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del MiSE, oggi Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, affidando al PCN diversi compiti e, tra gli altri: diffondere la conoscenza delle Linee Guida; condurre azioni di sensibilizzazione; cooperare con altri PCN; partecipare agli incontri OCSE e redigere il Rapporto annuale per il Comitato Investimenti; partecipare agli incontri nazionali e internazionali; promuovere ed affrontare i temi della responsabilità sociale d'impresa nella crescente globalizzazione dell'economia;
- le attività OCSE sono finalizzate a fornire ai Governi le informazioni e ad elaborare gli strumenti per assicurare la crescita economica sostenibile e la stabilità finanziaria: nello specifico le attività della DGPIPMI in ambito OCSE richiedono la partecipazione alla definizione delle attività e dei prodotti dei Comitati OCSE pertinenti tra i quali il gruppo di lavoro piccole e medie imprese (WPSMEE) e attività internazionali quali la partecipazione ai lavori del G20 per la materia della digitalizzazione dell'economia, attraverso l'analisi delle dichiarazioni,



raccomandazioni di policy e documenti prodotti dall'OCSE e la definizione delle posizioni dell'Italia, ivi inclusi gli aspetti tecnico-specialistici;

- il MiSE, al quale, per i profili di propria specifica competenza, spetta l'espletamento ed il coordinamento delle azioni necessarie per l'attuazione delle Linee Guida, per la promozione della RSI e per la partecipazione ai lavori OCSE, necessita di competenze e di supporto tecnico-specialistico adeguati alla natura e all'ampiezza del compito affidatogli;

## VISTO

- che Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante *"Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, tra l'altro, lo scopo di *"promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* ed, altresì, *"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari"*;
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- che il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito



dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il MiSE, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

- che il 27 marzo 2007 il Ministro dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- che l'articolo 19 comma 5 della legge n. 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- che l'articolo 55 - bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii..";
- che l'articolo 10, comma 14-bis, del citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;



- che l'articolo 67 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 103 ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- che l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- che l'articolo 5 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in *house* di un'Amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- che con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale (ora Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale) del MiSE l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo n. 50/2016;
- che in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali (ora Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale) con nota prot. n. 03228196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni



centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

- che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, pubblicato in G.U. n. 218 del 20 settembre 2018, ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- che secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante *"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), la DGPIIPMI si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MiSE un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- che l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del MiSE nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in *house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del MiSE, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;



## **CONSIDERATO**

- che, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il MiSE anche sulla base della dichiarazione effettuata da Invitalia in merito alla congruità dei propri costi (acquisita agli atti DGPIIPMI prot. 110531 del 27/04/2020) ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;
- che il Direttore Generale della DGPIIPMI, in data 30 aprile 2020 (prot. DGPIIPMI 112685 in pari data), ha determinato di affidare ad Invitalia il servizio di *“Supporto tecnico-specialistico per le attività inerenti la promozione della responsabilità sociale di impresa, il funzionamento del Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e le attività connesse in ambito OCSE e G20”*

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Richiamo delle premesse e agli allegati)**

1. Le premesse e gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **(Oggetto della Convenzione)**

1. Il MiSE, coerentemente con quanto citato nelle premesse, affida all'Agenzia il supporto tecnico-specialistico per la realizzazione delle seguenti attività:
  - a) supporto alla promozione della responsabilità sociale d'impresa e alle attività del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale per l'attuazione delle Linee Guida OCSE, supporto tecnico ai lavori OCSE anche in collegamento con attività G20;
  - b) attività di promozione.
2. Le attività oggetto dell'incarico di cui al comma 1 del presente articolo sono descritte, unitamente al “Quadro dei costi”, all'allegato A della presente Convenzione e saranno



ulteriormente dettagliate nel “Piano esecutivo delle Attività” che sarà trasmesso al MiSE dall’Agenzia entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione. Entro i 30 giorni successivi, il MiSE approva tale Piano.

### **Art. 3 (Esecuzione delle attività)**

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale e di quello delle società controllate. Nel rispetto delle normative vigenti, l’Agenzia può avvalersi di consulenti esterni in casi di necessità opportunamente documentate al MiSE, per i quali saranno individuati i requisiti di competenza e comprovata esperienza richiesti e in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell’esecuzione delle attività specificamente individuate. Il “Piano esecutivo delle Attività” regolerà anche l’attività che sarà svolta dall’Agenzia presso la sede di Roma del MiSE di via Molise 2, previo piano di coordinamento ai fini dei reciproci adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.
2. Per l’esecuzione delle attività, l’Agenzia si avvarrà di risorse specialistiche che includono figure professionali che abbiano maturato una adeguata e significativa esperienza nelle materie indicate nella presente Convenzione, oltre ad avere un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
3. Parimenti, l’Agenzia si dota, nell’ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture e figure professionali per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall’esecuzione delle attività e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della Convenzione.
4. L’Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
5. Il MiSE si impegna a mettere tempestivamente a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività del “Piano esecutivo delle Attività” di cui all’art. 2, comma 2.

### **Art. 4 (Impegni dell’Agenzia)**

1. L’Agenzia si impegna:
  - a) a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa;
  - b) ad apportare tempestivamente ai servizi previsti dalla presente Convenzione tutti gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, ovvero di esigenze



tecniche ritenute indispensabili dal MiSE, senza ulteriori oneri aggiuntivi oltre al rimborso dei costi sostenuti di cui all'art. 7.

c) alla conservazione e al trattamento dei dati riguardanti le attività svolte in base alla presente Convenzione e ad assicurare la necessaria riservatezza, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., per le tutte finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

## **Art. 5**

### **(Decorrenza, durata ed efficacia della Convenzione)**

1. La Convenzione avrà decorrenza a partire dal 1 maggio 2020 con scadenza al 30 aprile 2021.
2. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta della risoluzione anticipata.
3. La presente Convenzione, che vincola l'Agenzia dalla data della sottoscrizione, avrà effetti nei riguardi del MiSE solo dopo l'avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile con il riconoscimento all'Agenzia dei costi sostenuti nelle more di dette registrazioni.
4. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all'articolazione delle attività della presente Convenzione, le Parti potranno concordare per iscritto le eventuali modifiche, rinnovi, rimodulazioni e/o integrazioni, purché le stesse non comportino oneri aggiuntivi e fermo restando l'ammontare complessivo stabilito all'art. 7 della presente Convenzione. Diversamente, le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

## **Art. 6**

### **(Referenti della Convenzione)**

1. Il referente della presente Convenzione per il MiSE è la dott.ssa Maria Benedetta Francesconi, Dirigente della Divisione VI – Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le Start up innovative. Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale – della DGPIIPMI.
2. Il referente della presente Convenzione per l'Agenzia è il dott. Paolo Praticò, Dirigente Responsabile dell'Area Incentivi e Innovazione - Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese.
3. Eventuali successive sostituzioni dei referenti saranno tempestivamente comunicate all'altra Parte, senza comportare la modifica della presente Convenzione.



## **Art. 7**

### **(Oneri della Convenzione e rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, la DGPIIPMI sostiene un **onere totale massimo di euro 173.972 (centosettantatremilanovecentosettantadue)**. All'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo della sua durata, il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati per un importo massimo complessivo di euro **142.600,00 (centoquarantaduemilaseicento/00) al netto di IVA in ragione del 22% per euro 31.372,00 (trentunomilatrecentosettantadue)**, come dettagliati nel "Quadro dei costi" all'allegato A.
2. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di integrale ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività di cui al precedente art. 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", riportato in allegato B alla presente Convenzione.
3. Il rimborso è comprensivo di ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MiSE da ogni eventuale diversa o ulteriore richiesta.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dal MiSE direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "Legge di stabilità 2015").

## **Art. 8**

### **(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)**

1. Il pagamento del rimborso dei costi effettivamente sostenuti, pagati e documentati spettante all'Agenzia avverrà a fronte della presentazione da parte della stessa delle rendicontazioni degli interventi e delle attività realizzate a decorrere dal 1 maggio 2020 e dei relativi costi sostenuti.
  2. Per effetto della presente Convenzione, i pagamenti delle quote e le scadenze di presentazione delle rendicontazioni dei costi previsti dall'art. 7 sono modulate come segue:
    - a) la prima quota, fino ad un massimo di 50% verrà erogata successivamente alla presentazione da parte dell'Agenzia di una relazione sulle attività svolte fino al 30 ottobre 2020, da presentarsi entro il 15 novembre 2020;
    - b) la seconda quota, fino ad un massimo del 70% del corrispettivo massimo complessivo, compreso quanto già erogato come prima quota, verrà erogata successivamente alla presentazione da parte dell'Agenzia di una relazione sulle attività svolte fino al 31 dicembre 2020 e della relativa rendicontazione, da presentarsi entro il 28 febbraio 2021;
    - c) la terza quota è erogata a saldo del corrispettivo massimo complessivo, da presentarsi entro 90 giorni dalla scadenza della Convenzione.
- L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa a firma del legale rappresentante dell'Agenzia, comprendente una relazione finale illustrativa delle



attività svolte e dei risultati conseguiti e la rendicontazione complessiva, da presentarsi entro 90 giorni dalla scadenza della presente Convenzione.

Le rendicontazioni sopra dettagliate saranno redatte in conformità con l'allegato B "Disciplinare di rendicontazione" e previa positiva valutazione da parte del MiSE sulle medesime attività svolte e rendicontate. La rendicontazione contabile dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Agenzia e dovrà dettagliare le spese sostenute, riportando gli elementi necessari alla loro identificazione (n. fattura, data, oggetto, importo). Le spese per il personale dell'Agenzia impiegato nelle attività della Convenzione dovranno essere rendicontate attraverso tabelle riepilogative contenenti l'indicazione dei dipendenti e della relativa qualifica, dell'attività svolta e del costo sostenuto.

3. Il MiSE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte dalla stessa, approvando le citate rendicontazioni entro 30 giorni dall'invio, sulla base di quanto stabilito nell'allegato B "Disciplinare di rendicontazione".

4. Le rendicontazioni includeranno, come meglio specificato nell'allegato B "Disciplinare di rendicontazione", i costi del personale dipendente, i costi dei collaboratori, le spese di viaggio, le acquisizioni di beni e servizi, nonché le spese generali nella misura massima del 15% delle spese effettivamente rendicontate. Successivamente all'approvazione da parte del MiSE della rendicontazione l'Agenzia emetterà la relativa fattura.

5. Entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura, il MiSE procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia in funzione della effettiva disponibilità della provvista finanziaria prevista per le attività convenzionali. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al MiSE medesimo, non comporta la maturazione di interessi ed alcuna penale.

6. Tutta la documentazione di spesa in originale è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile a richiesta del MiSE. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

## **Art. 9**

### **(Responsabilità dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia assume, nei confronti del MiSE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione.



## **Art. 10**

### **(Verifiche intermedie)**

1. Il MiSE verifica il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e l'andamento dei relativi costi sostenuti, in primo luogo secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2 che prevede, tra l'altro, le relazioni di accompagnamento alle rendicontazioni periodiche che Invitalia presenterà anche al fine di monitorare e di valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.

## **Art. 11**

### **(Tutela dei dati personali)**

1. Invitalia e MiSE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Invitalia e MiSE si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. Le modalità del trattamento: Invitalia e MiSE dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

3. La comunicazione dei dati: Invitalia e MiSE si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente



nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e MiSE si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

## **Art. 12**

### **(Recesso)**

1. Il MiSE può esercitare il diritto di recesso dalla presente Convenzione qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. In tali ipotesi, il MiSE si impegna a riconoscere all'Agenzia il pagamento del corrispettivo delle attività fino a quella data realizzate e degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti fino alla data del recesso.
3. L'Agenzia non potrà pretendere alcunché dal MiSE a titolo di mancati guadagni derivanti dalla mancata prosecuzione della Convenzione in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso.
4. Quanto sopra non limita in alcun modo il diritto del MiSE di agire per il risarcimento dei danni in ragione di eventuali inadempimenti dell'Agenzia.

## **Art. 13**

### **(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)**

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del MiSE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MiSE e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti



## **Art. 14**

### **(Definizione delle controversie)**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al MiSE che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

## **Art. 15**

### **(Rinvio a norme)**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Allegati:

- A) "Piano esecutivo delle Attività" e "Quadro dei costi";
- B) "Disciplinare di rendicontazione".

Per il Ministero dello sviluppo economico  
Direzione Generale per la Politica Industriale,  
l'innovazione e le PMI

*Avv. Mario Fiorentino*  
Il Direttore Generale

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -  
Invitalia

*Prof. Ernesto Somma*  
Rappresentante pro tempore, giusta procura in  
qualità di responsabile della Funzione "Incentivi  
e Innovazione"

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22  
febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22  
febbraio 2013 e ss.mm.ii.*



## ALLEGATO A: “PIANO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ” E “QUADRO DEI COSTI”

### 1. Determinazione dell'importo massimo dei corrispettivi

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati a partire dal **1 maggio 2020**.

Il valore della Convenzione è fissato in un importo massimo complessivo **euro 142.600,00 (centoquarantaduemileseicento/00) al netto di IVA in ragione del 22%**, in relazione allo svolgimento delle attività indicate nella stessa all'art. 2, comma 1.

In particolare, il MiSE rimborserà, secondo le regole stabilite nell'art. 7 della Convenzione, i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 2, comma 1, della Convenzione stessa:

- a) supporto alla promozione della responsabilità sociale d'impresa e alle attività del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale per l'attuazione delle Linee Guida OCSE, supporto tecnico ai lavori OCSE del Comitato Investimenti, del Comitato Industria, Innovazione e Imprenditoria, del gruppo di lavoro sulle Piccole e Medie Imprese, e a tutte le attività specifiche connesse ai lavori G20, con particolare riferimento al tema dell'Economia Digitale;
- b) attività di promozione connesse alle attività di cui al punto a).

### 2.1 DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI

Le attività oggetto della presente Convenzione sono articolate nelle seguenti 2 linee di intervento:

***A. Supporto alla promozione della responsabilità sociale d'impresa (RSI) e alle attività del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale per l'attuazione delle Linee Guida OCSE, supporto tecnico ai lavori OCSE del Comitato Investimenti, del Comitato Industria, Innovazione e Imprenditoria, del gruppo di lavoro sulle Piccole e Medie Imprese, e a tutte le attività specifiche connesse ai lavori G20, con particolare riferimento al tema dell'Economia Digitale.***

L'attività implica un supporto tecnico-specialistico nelle materie oggetto di attività OCSE quali ad esempio: in materia di condotta d'impresa responsabile i principi comuni su Intelligenza artificiale, inclusa trasparenza e inclusione, e condotta dei provider di piattaforme tecnologiche; analisi e raccomandazioni per l'imprenditorialità e l'innovazione e PMI con focus sulla digitalizzazione; attività specifica di supporto tecnico al tema G20 economia digitale, collegate ai lavori OCSE.

Il supporto sarà fornito in relazione alle seguenti attività:

- a) esame della documentazione e delle analisi prodotte dall'OCSE;
- b) partecipazione ai processi e agli incontri internazionali;
- c) esposizione dei commenti ai documenti e delle posizioni assunte, le relazioni con i partner internazionali;
- d) scambio di esperienze con altri paesi;
- e) analisi comparata delle politiche dei Paesi OCSE nelle materie di competenza;
- f) redazione della documentazione, l'esame dei dossier, la partecipazione ai gruppi di lavoro; ai processi e agli incontri internazionali, l'esposizione dei commenti ai documenti e delle posizioni assunte in tema G20, in particolare in materia di Economia Digitale;
- g) diffusione dei rapporti prodotti dall'OCSE nelle materie di competenza della DGPIIPMI.



Le risorse umane impegnate in questa attività dovranno avere una eccellente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

### **B. Attività di promozione**

Nell'ambito di questa attività l'Agenzia fornirà assistenza al MiSE per:

- a) L'organizzazione e realizzazione di iniziative per la diffusione delle Linee Guida OCSE;
- b) La diffusione dei rapporti prodotti dall'OCSE nelle materie di competenza della DGPIIPMI.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate l'Agenzia provvederà a costituire un nucleo di specialisti (art. 3, comma 2) che potrà essere chiamato a lavorare anche presso il MiSE-DGPIIPMI. La suddivisione degli importi tra le diverse tipologie di attività ha valore indicativo e potrà essere oggetto di aggiornamenti, sulla base dei risultati progressivamente consuntivati.

Quadro dei costi - (al netto di IVA in ragione del 22%)

ATTIVITA'		COSTO (€)
A	Supporto alla promozione della responsabilità sociale d'impresa (RSI) e alle attività del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale per l'attuazione delle Linee Guida OCSE, supporto tecnico ai lavori OCSE del Comitato Investimenti, del Comitato Industria, Innovazione e Imprenditoria e al gruppo di lavoro sulle Piccole e Medie Imprese, attività specifica di supporto tecnico al tema G20.	109.000
B	Spese di missione	10.000
B	Attività di promozione	5.000
<b>Totale costi diretti</b>		<b>124.000</b>
<b>Spese generali al 15%</b>		<b>18.600</b>
<b>Totale costi al netto di IVA</b>		<b>142.600</b>

Il cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto di IVA, come già riportato all'art. 8 dalla presente Convenzione, è di seguito dettagliato:

- per il 2020, fino ad un massimo del 50%;
- per il 2021, fino ad un massimo del 70%, compreso quanto già erogato come prima quota, del corrispettivo massimo complessivo e successivo saldo fino al corrispettivo massimo complessivo.



## **ALLEGATO B: “DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE”**

### **1. Premessa**

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia (di seguito Agenzia) in relazione alla Convenzione per la “Regolamentazione dei rapporti tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in ordine al *“Supporto tecnico-specialistico al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese per le attività inerenti la promozione della responsabilità sociale di impresa, il funzionamento del Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e le attività connesse in ambito OCSE e G20.”*

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti dall’Agenzia.

#### **Categorie di costi**

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate all’Agenzia in qualità di soggetto attuatore:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
- B) **Costi indiretti**, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti dall’Agenzia per il funzionamento della propria struttura.

### **2. Modalità di rendicontazione**

L’Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto all’art. 8 della presente Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell’Agenzia segue il criterio del costo effettivo, mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria pari ad un valore del 15%, comunque inferiore a quanto disposto come valore massimo dall’art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

#### **2.1 Costi diretti**

Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.



#### *A) Personale*

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della Convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività sopresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differte} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{irap} - \text{valore}}{\text{ferie e assenza c/dip}} \\ \text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

#### *B) Collaboratori*

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

#### *C) Missioni*

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.



#### **D)        *Acquisizione di beni e servizi***

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

### **2.2        Costi indiretti**

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 15%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF\_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

$$\frac{(\text{costi del personale, dei collaboratori e delle missioni} + \text{spese per acquisizione di beni e servizi}) \times P}{\text{considerando } P=15\% .}$$

### **2.3        Costo complessivo rendicontabile**

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

$$\text{Costo rendicontabile} = \text{Costi diretti} + \text{Costi indiretti}$$

### **2.4        Documenti**

L'Agenzia custodirà presso la propria sede gli originali dei documenti contabili giustificativi dei costi sostenuti, quali buste paga per il proprio personale o fatture e relativi pagamenti per i costi esterni. La tenuta dei documenti è disciplinata dall'art. 8 della Convenzione.